SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO

Dal 1° giugno p.v., vigilia della festa nazionale della Repubblica italiana, la *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - uscirà stampata con alcuni elementi di colore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

02A05387

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2002.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2002 e di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta mod. 770/2002 Semplificato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 12, comma 5, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 3-*bis*, del medesimo decreto n. 322 del 1998, in base al quale i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-*bis* del medesimo decreto, trasmettono in via telematica i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione e che la predetta trasmissione è equiparata, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, in base al quale a decorrere dal periodo d'imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti d'imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP e INPDAI;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002, con il quale è stato approvato, tra l'altro, il modello 770/2002 Semplificato, relativo all'anno 2001, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e delle compensazioni effettuati;

Considerato che appare opportuno differire i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2002, entro il giorno 23, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei versamenti stessi, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dai sostituti e dai responsabili d'imposta, nonché dagli intermediari, in ordine alle modalità e ai termini di trasmissione della dichiarazione di sostituto d'imposta individuati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione finanziaria acquisire con sistematicità ed organicità i dati che devono trasmettere i sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770/2002 Semplificato non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2002

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2002, entro il giorno 23, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

Art. 2.

Termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2002 Semplificato

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, relativa all'anno 2001, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del predetto decreto n. 322 del 1998, entro il 30 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A06578

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2002.

Dismissione della partecipazione detenuta nel capitale FIME - Finanziaria Meridionale S.p.a., in liquidazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488, che delega il Governo, tra l'altro, a conferire al Ministero del tesoro la partecipazione finanziaria detenuta dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nella società FIME S.p.a., al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in virtù del quale le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono conferite al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 aprile 1993, con il quale è stato nominato un Commissario di Governo ai fini dell'amministrazione della FIME S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 23 novembre 1993, con il quale è stato disposto l'avvio della procedura per la privatizzazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro nella FIME S.p.a.;

Viste le delibere delle assemblee straordinarie delle società FIME S.p.a., FIME Leasing S.p.a., FIME Factoring S.p.a., FIMAT S.p.a, con le quali tali società sono state messe in liquidazione ai sensi degli articoli 2448 e seguenti del codice civile;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare del 71,8 per cento della società capogruppo FIME S.p.a., che a sua volta detiene il 99,59 per cento della FIME Leasing S.p.a., il 95 per cento della FIME Factoring S.p.a., il 96,2 per cento della FIMAT S.p.a.;

Considerato che il commissario liquidatore, in data 12 aprile 1999, ha provveduto a predisporre e diffondere un bando ai fini di eventuali dichiarazioni di interesse all'acquisizione delle partecipazioni, dei crediti e degli altri beni del gruppo FIME;

Considerate le offerte e le dichiarazioni di interesse pervenute a seguito del predetto bando, che riguardano anche l'acquisizione diretta della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in FIME;

Viste le relazioni del liquidatore prof. avv. Floriano D'Alessandro, rispettivamente in data 13 novembre 2000 ed in data 23 ottobre 2001, sullo stato di avanzamento della procedura di liquidazione del Gruppo FIME;

Considerato che risulta sussistere ancora un interesse all'acquisizione della partecipazione;

Considerato che, dato lo stato di liquidazione della FIME S.p.a., la dismissione della partecipazione pubblica nel gruppo FIME può avvenire soltanto mediante trattativa diretta;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società capogruppo FIME S.p.a. in liquidazione può essere effettuata mediante trattativa diretta, subordinatamente alla verifica della convenienza economica dell'operazione rispetto alla procedura di liquidazione.

Roma, 13 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A06577

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Anichko Inga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988- relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Anichko Inga, nata a Kliuci Kamciatka (U.R.S.S.) il 26 maggio 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale russo di ingegnere chimico-tecnologo conseguito il 25 giugno 1990 presso l'Istituto tessile, decorato con ordine della bandiera rossa del lavoro, «A. N. Kosyghin» di Mosca, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anichko Inga, nata a Kliuci Kamciatka (U.R.S.S.) il 26 maggio 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia:

convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

02A06616

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Fortunato Wilton Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Fortunato Wilton Antonio, nato a Santo Andrè (Brasile) il 4 febbraio 1964, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di engenheiro Metalurgista conseguito il 17 agosto 1989 presso la Faculdade de engenharia industrial di Sao Bernardo do Campo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A, settore industriale come risulta dai certiflcati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 23 giugno 2001, con validità fino al 19 giugno 2002, per inserimento nel mercato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fortunato Wilton Antonio, nato a Santo Andrè (Brasile) il 4 febbraio 1964, cittadino brasiliano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06617

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Elena, nata il 15 maggio 1976 a Madrid, cittadina spagnola, ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di biologo conseguito in Spagna, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del diploma di laurea in Ciencias Biologicas conseguito presso la Universidad Complutense de Madrid come documentato in atti dal certificato rilasciato in data 26 novembre 2001 dal Ministerio de educacion cultura y deporte di Madrid;

Preso atto che la richiedente è stata iscritta al Colegio oficial de biologos de la comunidad de Madrid in data 11 settembre 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Elena, nata il 15 maggio 1976 a Madrid, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06614

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boriolo Piera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Boriolo Piera, nata a Castelnuovo di Garfagna (Lucca) il 14 febbraio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il ricono-

scimento del suo titolo professionale di psycologue ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico maitrise de psychologie conseguito presso l'Universitè Aix-Marseille I e rilasciato in data 10 aprile 2001, e del diplome d'etudes supérieures spècialisées (D.E.S.S.) in psychologie clinique et pathologique conseguito presso l'Université de Provence Centre d'Aix nell'anno accademico 2000-2001 e rilasciato il 9 luglio 2001;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 9 novembre 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Boriolo Piera, nata a Castelnuovo di Garfagna (Lucca) il 14 febbraio 1965, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06615

DECRETO 16 maggio 2002

Riconoscimento alla sig.ra Munera Hoyos Luz Angela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Munera Hoyos Luz Angela, nata a Medellin (Colombia) il 15 gennaio 1964, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico professionale di abogada rilasciato dalla Universidad de Medellin il 20 dicembre 1990 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta al Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro Nacional de Abogados di Bogotà (Colombia) dal 22 agosto 1991 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 9 marzo 1999, rinnovato il 21 aprile 2000 a tempo indeterminato per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Munera Hoyos Luz Angela, nata a Medelin (Colombia) il 15 gennaio 1964, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A06677

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Salas Biglia Carlos Enrique di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista ristanza del sig. Salas Biglia Carlos Enrique, nato a Caracas (Venezuela) il 25 luglio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di ingeniero civil conseguito nel novembre 2001, come attestato dal certificato di iscrizione al Colegio de ingenieros del Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato è in possesso del titolo accademico professionale di ingeniero civil rilasciato dalla Universidad Central del Venezuela nel dicembre 1991;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A, settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Salas Biglia Carlos Enrique, nato a Caracas (Venezuela) il 25 luglio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile e ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06678

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Montani Ferreira Fernanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Montani Ferreira Fernanda, nata a Coritiba (Brasile) il 22 novembre 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di abogado di cui è in possesso, come attestato dall'Ordem dos Advogados di Paranà, cui la richiedente è iscritta dal 23 agosto 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em direito conseguito nel gennaio 2000 presso la Universidade Tuiuti di Paranà;

Considerato inoltre che ha conseguito l'abilitazione professionale nel luglio 2000 presso lo stesso ordine professionale cui è iscritta;

Considerato altresì che ha frequentato un corso di diritto civile, nell'anno accademico 2000-2001 presso l'Università degli studi di Milano;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Montani Ferreira Fernanda, nata a Coritiba (Brasile) il 22 novembre 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti sii tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A6679

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pelaez Carrasco Julia Alicia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenete «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pelaez Carrasco Julia Alicia. nata a Trujillo (Perù) il 28 luglio 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale peruviano di assistente sociale, come attestato dal certificato rilasciato dal Colegio de asistentes sociales di Trujillo, cui è iscritta al numero 3791 dal gennaio 2002, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di licenciada en trabajo social conseguito presso la Pontificia Universidad Catolica del Perù nel maggio 1990;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, con nota datata 19 aprile 2002;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pelaez Carrasco Julia Alicia, nata a Trujillo (Perù) il 28 luglio 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06680

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Reale Carmelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Reale Carmelo, nato il 15 agosto 1976 a Catania, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di Attorney and Counsellor at Law di cui è in possesso dal 25 settembre 2001, come attestato dalla divisione di appello della Corte suprema dello Stato di New York, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico Master of Law in International Studies, conseguito presso la American University di Washington DC (USA) in data 18 agosto 2000;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 15 luglio 1999 presso la Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 18 gennaio 2002;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Reale Carmelo, nato il 15 agosto 1976 a Catania, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A06681

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.338 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso i termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 15 maggio 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A06565

DECRETO 6 maggio 2002.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

che, per le predette finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione

delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera *b)* ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1 della citata legge n. 410 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001;

n. 011225 del 1° marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2001;

n. 012000 del 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001,

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della citata legge n. 410 del 1999, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per complessivi 430.315.000 euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la lettera in data 22 marzo 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante un consorzio agrario avente diritto alla liquidazione del credito relativo alle cessate gestioni di ammasso, calcolato nella misura e con le modalità indicate dall'art. 130 della citata legge n. 388 del 2000, al quale dovranno essere assegnati titoli di Stato per 1.489.000 euro, tenuto conto dell'importo di 807 euro derivante dall'arrotondamento da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una quarta tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, per il predetto ammontare nominale di 1.489.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 1.488.193 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 807 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, citato nelle premesse, per l'importo di nominali 1.489.000 euro, da assegnare al consorzio agrario indicato nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 1998;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

Consorzio	Agrario	Città	Sede	Partita IVA	ABI	Banca	Importo del credito in euro	Importo dei titoli in euro	Arrotondamento in euro
C.	A.	Padova e Venezia . . .	Padova	00211030283	06225	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	1.488.193	1.489.000	807

02A06567

DECRETO 6 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.338 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 5 e 23 aprile 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 10 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» del «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2002; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A06566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2002.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a DOC e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2001, con il quale, previo parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, è stato approvato lo statuto del consorzio per la tutela dei vini DOC «Reggiano» e conferito l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata dei citati vini, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, con il quale, previo parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, è stato approvato lo statuto del consorzio per la tutela dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» DOC e conferito l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata dei citati vini, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Vista la richiesta presentata in data 3 maggio 2002 con la quale il consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», con sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, piazza della Vittoria n. 3, risultante dalla fusione dei citati due consorzi di tutela rispettivamente dei vini «Reggiano» e dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», come da atto notarile rep. n. 75.898, racc. n. 14.880 del 18 marzo 2002, ha chiesto l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Considerato che lo statuto presentato dal consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» con la predetta nota del 3 maggio 2002, regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria costitutiva del nuovo consorzio, risulta una fedele riscrittura degli statuti dei citati preesistenti consorzi;

Considerato altresì che persistono per il nuovo consorzio istante i requisiti di rappresentatività nei confronti delle DOC tutelate, tali da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficienti per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, piazza della Vittoria n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 3 maggio 2002.

Art. 2.

Il consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro il 19 marzo 2004 il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

2. A far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sono abrogati i decreti ministeriali 2 marzo 2001 richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A06576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cooperconf», in Gorgoglione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazioni del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 18 ottobre 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Cooper-

conf», con sede in Gorgoglione, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 5 marzo 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Cooperconf», con sede in Gorgoglione, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 7 maggio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A06645

DECRETO 7 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Hydra», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 27 novembre 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Hydra», con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 5 marzo 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Hydra», con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 7 maggio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A06646

DECRETO 7 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia AZ» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e legge n. 59 del 31 dicembre 1992, art. 18, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia AZ» a r.l., B.U.S.C. n. 2002/249644, sede in Avezzano, via Montenero n. 14, costituita in data 23 ottobre 1990 per rogito del notaio Prandi Ettore, repertorio n. 15208, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 3 novembre 1990 ed iscritta al n. 3676 del registro società.

L'Aquila, 7 maggio 2002

Il direttore provinciale: CELESTINI

02A06647

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 gennaio 2002.

Proroga dell'emissione del biglietto integrato per la visita delle Cappelle Medicee e dei Reliquiari di San Lorenzo in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1999 concernente il biglietto integrato di L. 11.000 per la visita delle Cappelle Medicee e dei Reliquiari di San Lorenzo di proprietà dell'Opera medicea-laurenziana;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 19400 del 17 dicembre 2001 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto la proroga del biglietto integrato per la visita delle Cappelle Medicee e dei Reliquiari di San Lorenzo, istituito con decreto ministeriale 13 ottobre 1999;

Considerata la proposta della Soprintendenza di esigere un biglietto di euro 6,00, di cui 4,00 da destinare all'erario e 2,00 all'Opera medicea-laurenziana, equivalenti, nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, a L. 11.700, di cui 7.800 all'erario e 3.900 all'ente Opera;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 10 gennaio 2002 ha espresso parere favorevole;

Preso atto della necessità di prorogare il suddetto biglietto integrato secondo le indicazioni della competente Soprintendenza;

Decreta:

È prorogata l'emissione del biglietto integrato per la visita delle Cappelle Medicee e dei Reliquiari di San Lorenzo in Firenze, istituito con decreto ministeriale 13 ottobre 1999.

Il prezzo del biglietto d'ingresso è fissato in euro 6,00, di cui euro 4,00 da destinare all'erario ed euro 2,00 all'ente Opera medicea-laurenziana, proprietaria dei reliquiari.

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, per effetto della circolazione della doppia valuta il prezzo è fissato anche in L. 11.700, di cui L. 7.800 da destinare all'erario e L. 3.900 all'ente Opera medicea-laurenziana.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 252

02A06568

DECRETO 18 febbraio 2002.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel Museo di San Marco in Firenze in occasione dello svolgimento della mostra «Miniature del '400 a San Marco intorno all'Angelico: suggestioni e studi dai Codici Corsini».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi esposive dello Stato;

Vista la nota n. 1842 del 29 gennaio 2002 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di euro 6 per la visita del museo di San Marco di Firenze in occasione della realizzazione della Mostra dedicata alle «Miniature del '400 a San Marco intorno all'Angelico: suggestioni e studi dai Codici Corsini», che avrà luogo nel periodo dal 10 marzo al 10 giugno 2003;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che ha espresso parere favorevole nelle riunioni del 10 e 30 gennaio 2002;

Considerata la rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo tecnico-scientifico e della necessità di sospendere in detto periodo il biglietto ordinario di euro 4, previsto per l'ingresso nel museo;

Decreta:

Nel periodo dal 10 marzo al 10 giugno 2003, in occasione della mostra dedicata alle «Miniature del '400 a San Marco intorno all'Angelico: suggestioni e studi dai Codici Corsini» che avrà luogo nel Museo di San Marco a Firenze è istituito un biglietto integrato di € 6,00 per la visita del museo e della rassegna in esso ospitata.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 249

02A6599

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Diaconu Cerbu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Diaconu Cerbu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Diaconu Cerbu Mihaela nata a Bacau (Romania) il giorno 18 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Diaconu Cerbu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05828

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marinescu Cosmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marinescu Cosima ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Marinescu Cosmina nata a Medias (Romania) il giorno 25 settembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marinescu Cosmina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05829

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nistorescu Stef Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nistorescu Stef Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Nistorescu Stef Cristina nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 19 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nistorescu Stef Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05830

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cetean Gavriloni Rachela Eunicia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cetean Gavriloni Rachela Eunicia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Cetean Gavriloni Rachela Eunicia nata a Lupeni (Romania) il giorno 4 marzo 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cetean Gavriloni Rachela Eunicia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05831

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nitu Petria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nitu Petria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Nitu Petria nata a Timisoara (Romania) il giorno 3 ottobre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nitu Petria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05832

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ghita Lazea Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghita Lazea Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Ghita Lazea Mihaela nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 2 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghita Lazea Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05833

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toth Krisztina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toth Krisztina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Toth Krisztina nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 22 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toth Krisztina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05834

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Buchwald Regina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buchwald Regina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il Liceo medico di Chorzow (Polonia) dalla

sig.ra Buchwald Regina, nata a Swietochlowice (Polonia) il giorno 20 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buchwald Regina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05835

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cocolan Jana Lucica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cocolan Jana Lucica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Calan (Romania) dalla sig.ra Cocolan Jana Lucica, nata a Petrosani (Romania) il giorno 12 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cocolan Jana Lucica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05836

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Czyzyk Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Czyzyk Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo medico di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Czyzyk Anna nata a Lublin (Polonia) il giorno 13 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Czyzyk Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05837

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mladin Mladenic Tajana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mladin Mladenic Tajana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1981 presso la Scuola statale per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Mladin Mladenic Tajana nata a Rijeka (Croazia) il giorno 2 agosto 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mladin Mladenic Tajana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05838

DECRETO 5 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dobarcianu Raluca Adelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dobarcianu Raluca Adelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Brasov (Romania) dalla sig.ra Dobarcianu Raluca Adelina nata a Braila (Romania) il giorno 21 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dobarcianu Raluca Adelina è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05839

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gostian Tania Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gostian Tania Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Calan (Romania) dalla sig.ra Gostian Tania Elena nata a Ghelari (Romania) il giorno 24 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gostian Tania Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05784

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bednarz Wojcik Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bednarz Wojcik Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1972 presso il Liceo medico di Zabrze (Polonia) dalla sig.ra Bednarz Wojcik Danuta nata a Nowa Ruda (Polonia) il giorno 3 novembre 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bednarz Wojcik Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05785

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burzynska Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burzynska Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Wadowice (Polonia) dalla sig.ra Burzynska Teresa nata a Wadowice (Polonia) il giorno 17 dicembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burzynska Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05786

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mierzejewska Fornalczyk Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mierzejewska Fornalczyk Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di magistra pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di magistra pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Accademia di medicina di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Mierzejewska Fornalczyk Lidia nata a Walbrzych (Polonia) il giorno 5 agosto 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mierzejewska Fornalczyk Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05787

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zagarow Julia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zagarow Julia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso il Liceo medico di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Zagarow Julia nata a Gdynia (Polonia) il giorno 14 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zagarow Julia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05788

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wawrzonek Kulig Kolodziejczyk Janina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wawrzonek Kulig Kolodziejczyk Janina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso il Liceo medico di Mielec (Polonia) dalla sig.ra Wawrzonek Kulig Kolodziejczyk Janina nata a Ruda (Polonia) il giorno 22 giugno 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wawrzonek Kulig Kolodziejczyk Janina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05789

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Obroslak Szczecinska Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Obroslak Szczecinska Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso il liceo medico di Konin (Polonia) dalla sig.ra Obroslak Szczecinska Halina nata a Szczepidlo (Polonia) il giorno 10 settembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Obroslak Szczecinska Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05790

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wodzynska Piasecka Bogumila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wodzynska Piasecka Bogumila ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso il liceo medico di Konin (Polonia) dalla sig.ra Wodzynska Piasecka Bogumila nata a Warszawa (Polonia) il giorno 13 febbraio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wodzynska Piasecka Bogumila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05791

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iacob Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iacob Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Iacob Daniela nata a Deva (Romania) il giorno 6 luglio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iacob Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05808

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Keresztes Izabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Keresztes Izabela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola post-liceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Keresztes Izabela nata a Deva (Romania) il giorno 29 dicembre 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Keresztes Izabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05809

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Duma Angelica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Duma Angelica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Duma Angelica nata a Bacau (Romania) il giorno 5 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Duma Angelica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05810

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hossu Stanca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hossu Stanca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Hossu Stanca nata a Zalau (Romania) il giorno 6 marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hossu Stanca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05811

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ruje Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ruje Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Ruje Monica nata a Oradea (Romania) il giorno 12 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ruje Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05812

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dabrowska Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dabrowska Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso il liceo medico di Jaslo (Polonia) dalla sig.ra Dabrowska Danuta nata a Jaslo (Polonia) il giorno 29 marzo 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dabrowska Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la profes-

sione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05813

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Staszczyk Lach Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Staszczyk Lach Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale sanitario di Buskozdroj (Polonia) dalla sig.ra Staszczyk Lach Krystyna nata a Baranow - Sandomierski (Polonia) il giorno 7 giugno 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Staszczyk Lach Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05814

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bochis Diana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bochis Diana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Bochis Diana Maria nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 7 marzo 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bochis Diana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05815

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciobotaru Berlea Elena Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciobotaru Berlea Elena Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell' esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Barlad (Romania) dalla sig.ra Ciobotaru Berlea Elena Cristina nata a Rachitoasa (Romania) il giorno 21 maggio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciobotaru Berlea Elena Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05816

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ursu Teodor Doinita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ursu Teodor Doinita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Ursu Teodor Doinita nata a Perieni (Romania) il giorno 7 giugno 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ursu Teodor Doinita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05817

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Diaconu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Diaconu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Diaconu Mihaela, nata a Barlad (Romania) il giorno 24 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Diaconu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05818

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Morosanu Vasilica Cristinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Morosanu Vasilica Cristinel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dal sig. Morosanu Vasilica Cristinel, nato a Codaesti (Romania) il giorno 1° gennaio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Morosanu Vasilica Cristinel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05819

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tanase Mirela Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tanase Mirela Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Barlad (Romania) dalla sig.ra Tanase Mirela Cristinal, nata a Barladi (Romania) il giorno 2 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tanase Mirela Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05820

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carp Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carp Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medicail generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Carp Mihaela, nata a Munteni (Romania) il giorno 1° dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Carp Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05821

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lepadatu Corina Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lepadatu Corina Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Lepadatu Corina Cristina, nata a Buda A. Vlahuta (Romania) il giorno 15 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lepadatu Corina Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05822

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chirvasuta Doinita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chirvasuta Doinita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Chirvasuta Doinita, nata a Tecuci (Romania) il giorno 30 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chirvasuta Doinita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05823

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Voinea Cristina Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Voinea Cristina Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Barlad (Romania) dalla sig.ra Voinea Cristina Elena, nata a Iana (Romania) il giorno 6 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Voinea Cristina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05824

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Blejeru Tamara Nela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blejeru Tamara Nela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Blejeru Tamara Nela, nata a Bacani (Romania) il giorno 3 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blejeru Tamara Nela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05825

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Poienescu Mona Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poienescu Mona Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Poienescu Mona Alina, nata a Vaslui (Romania) il giorno 26 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Poienescu Mona Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05826

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lupascu Bute Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lupascu Bute Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Lupascu Bute Daniela nata a Roznov (Romania) il giorno 21 giugno 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lupascu Bute Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05827

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Migliore Fabiana Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «cirurgia dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitaria nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 6 marzo 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «cirurgia dentista», rilasciato in data 16 gennaio 1997 «dall'Universidade Camilo Castelo Branco - Faculdade de Odontologia» di San Paolo (Brasile) alla dott.ssa Migliore Fabiana Maria, cittadina italiana, nata a San Paolo (Brasile) il 18 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Migliore Fabiana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05840

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Sarhan Moris Azer, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «master's degree» in pediatria conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 6 marzo 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «master's degree» in pediatria, conseguito nell'anno 1989 presso «l'Università del Canale di Suez» - facoltà di medicina dal dott. Sarhan Moris Azer, cittadino italiano, nato ad Aswan (Egitto) il 1° maggio 1953, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05841

DECRETO 10 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 giugno 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2000 con il quale l'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 28 novembre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 giugno 2000, il seguente sanitario:

Abbate prof. Mauro, docente associato nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, in servizio presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda «Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino» di Catania.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A06648

DECRETO 10 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad espletare attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Vista l'istanza del 15 giugno 2002 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo, successivamente integrata in data 14 novembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 23 aprile 2002;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa debbono essere effettuate presso le sale operatorie numeri 7 e 8 del nuovo quartiere operatorio, ubicato al secondo piano del padiglione chirurgie, insistente nell'ambito dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Claudio Castelli, dirigente medico, direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Fabio Argnani, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Angelo Fracassetti, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Carlo Cuni, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Mario Iapicca, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Roberto Martinelli, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Luigi Rizzi, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A06649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 803/02 del 13 aprile 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 16 aprile 2002 «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 3 maggio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A06748

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore della Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 835/02 del 18 aprile 2002 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Trieste nel giorno 16 aprile 2002 «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 3 maggio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A06749

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore della Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 827/02 del 18 aprile 2002 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Gorizia nel giorno 16 aprile 2002 «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 3 maggio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A06750

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle

entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 845/02 del 18 aprile 2002 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Udine nel giorno 16 aprile 2002 «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 3 maggio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A06751

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 68/02, del 20 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06609

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 65/02, del 17 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06610

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilisitico di Sondrio nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 69/02, del 26 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06611

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 66/02, del 17 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06612

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Brescia, con nota prot. n. 916/02, del 17 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06613

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 16 aprile 2002 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 37/7/2002 in data 11 maggio 2002, con la quale la Procura Generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 16 aprile per l'intera giornata, chiuso al pubblico per sciopero generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 maggio 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A06871

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta:

Chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Brescia, con nota prot. n. 889/02 del 13 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06754

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 18 aprile 2002, prot. n. 70581, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero nazionale organizzato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative del predetto ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 23 aprile 2002, prot. n. 5217/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue: il giorno 16 aprile 2002 - regione Liguria: ufficio provinciale di Savona - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 maggio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

02A06752

DETERMINAZIONE 16 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova e della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 18 aprile 2002, prot. n. 130515, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari e del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo sciopero nazionale organizzato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dei predetti uffici;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 23 aprile 2002, prot. n. 5221/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici e accertato come segue: il giorno 16 aprile 2002 - regione Liguria: ufficio provinciale di Genova, sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 maggio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

02A06753

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 maggio 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 885 del 16 maggio 2002 con la quale l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue: le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Roma - Colli Portuensi n. 558 - Merolli n. 49/51 - P.Vettori n. 31/33 - foglio 466 - particella 955, dal subalterno 1 al subalterno 36 di cui alle pagine 62 e 63 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Colli Portuensi n. 542/544 - P. Vettori n. 19 - foglio 466 - particella 954, dal subalterno 1 al subalterno 10 di cui alla pagina 66 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Colli Portuensi n. 536/538 - P. Vettori n. 13/15 - foglio 466 - particella 953, dal subalterno 1 al subalterno 20 di cui alle pagine 67 e 68 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Traghetti n. 161/163 - foglio 1079 - particella 398, dal subalterno 501 al subalterno 531 di cui alla pagina 69 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Traghetti n. 161/163 - foglio 1079 - particella 394, dal subalterno 1 al subalterno 18, dal subalterno 21 al subalterno 36; dal subalterno 38 al subalterno 53 di cui alle pagine 69 e 70 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Pescherecci - foglio 1079 - particella 419 - subalterno 54, di cui alla pagina 70 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - De Agostini 9 - foglio 627 - particella 32, dal subalterno 1 al subalterno 77 di cui alle pagine 26 e 27 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - De Agostini - foglio 627 - particella 33, dal subalterno 1 al subalterno 8 di cui alla pagina 80 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - De Agostini 47 - foglio 627 - particella 614 - subalterno 7 di cui alla pagina 42 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - Colli Portuensi n. 536/538 - Pier Vettori n. 13/15 - foglio 466 - particella 953, dal subalterno 104 al subalterno 106;

Roma - Traghetti n. 161/163 pal. 4 - foglio 1079 - particella 398, dal subalterno 1 al subalterno 67;

Roma - Traghetti n. 161/163 pal. 2 - foglio 1079 - particella 394, dal subalterno 61 al subalterno 89; dal subalterno 501 al subalterno 627;

Roma - Pescherecci - foglio 1079 - particelle 420 e 419 - subalterno 3;

Roma - Pescherecci - foglio 1079 - particelle 420 e 421 - subalterno 4;

Roma - Pescherecci - foglio 1079 - particella 420, dal subalterno 5 al subalterno 19; subalterno 21, dal subalterno 23 al subalterno 30, dal subalterno 33 al subalterno 46; dal subalterno 501 al subalterno 504;

Roma - De Agostini 9 - foglio 627 - particella 32, dal subalterno 501 al subalterno 643;

Roma - De Agostini n. 47/49/51 - foglio 627 - particella 614 - subalterni 8, 57, 86, 502, dal subalterno 138 al subalterno 159.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

02A06719

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. (Deliberazione n. 7/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con cui è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della deliberazione 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della deliberazione n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria deliberazione 23 aprile 1997, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997) concernente il riparto di 258,228 Meuro delle risorse destinate alle aree depresse per l'anno 1997, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di 619,748 Meuro;

Vista la propria deliberazione 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle deliberazioni 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la propria deliberazione 4 agosto 2000, n. 103 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2001) con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti industriali da realizzarsi nelle due unità produttive: F.O.S. di Battipaglia (Salerno) e Pirelli cavi e sistemi S.p.a. di Arco Felice (Napoli) negli anni 2000-2002, per un importo complessivo pari a 69,839 Meuro. L'onere a carico della finanza pubblica è stato determinato in 39,364 Meuro, di cui 19,682 Meuro a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania. L'occupazione, a regime, è stata prevista in 280 addetti di cui 180 di nuova assunzione;

Vista la propria deliberazione 21 dicembre 2000, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001) con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al contratto di programma sopra indicato, in merito al potenziamento della capacità produttiva di fibra ottica della stabilimento F.O.S. di Battipaglia mediante un maggiore investimento di 44,570 Meuro, un onere addizionale a carico della finanza pubblica pari a 22,180 Meuro, di cui 11,090 Meuro a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania prevedendo un'occupazione aggiuntiva pari a 50 unità tutte di nuova assunzione;

Vista la propria deliberazione 4 aprile 2001, n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001) con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento del contratto di programma sopra indicato, in merito all'ulteriore potenziamento della capacità produttiva di fibra ottica dello stabilimento F.O.S. di Battipaglia mediante un maggiore investimento di 67,656 Meuro. L'onere addizionale a carico della finanza pubblica, pari a Meuro 21,046, viene coperto per Meuro 10,523 con risorse statali e per un pari importo con fondi della regione Campania. Si prevede un'occupazione aggiuntiva di 86 nuovi assunti;

Vista la nota n. 900052 del 7 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di un terzo aggiornamento del contratto di programma, concernente la rinuncia all'investimento precedentemente previsto nell'unità produttiva Pirelli cavi e sistemi, stabilimento di Arco Felice (Napoli), comportante una riduzione dell'investimento previsto dal contratto pari a 14,670 Meuro, cui corrisponde una diminuzione dell'onere per la finanza pubblica pari a 7,725 Meuro (di cui 3,8625 a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania), e una riduzione dell'incremento occupazionale già previsto di 105 unità. È invece confermato il mantenimento degli impegni per investimenti e occupazione relativamente all'unità produttiva F.O.S. con stabilimento in Battipaglia;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il Ministero delle attività produttive conferma la validità dell'iniziativa anche decurtata degli investimenti afferenti all'unità produttiva Pirelli cavi e sistemi di Arco Felice (Napoli);

Tenuto conto che, a causa del prolungarsi dei tempi di stipula del contratto in argomento, il Ministero competente ha provveduto a ricalcolare il contributo a favore del contratto di programma, proponendo la concessione dell'agevolazione nella misura dell'80,39605% del contributo massimo concedibile, nonché l'articolazione dell'agevolazione in due rate anziché in tre;

Ritenuto che, per la situazione sopra delineata, si rende opportuna l'emanazione di un nuovo provvedimento complessivo in sostituzione delle citate deliberazioni n. 103/2000, n. 154/2000 e n. 42/2001;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. La presente deliberazione sostituisce integralmente le deliberazioni n. 103/2000, n. 154/2000 e n. 42/2001 citate in premessa.

2. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a sottoscrivere con la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. il contratto di programma avente quale oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel settore della produzione di fibra ottica, da realizzarsi nello stabilimento F.O.S. S.p.a. di Battipaglia (Salerno), area compresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, individuando gli specifici obblighi e responsabilità facenti capo a ciascun gruppo, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.

2.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a € 167.394.000 e saranno realizzati dalla F.O.S. S.p.a. società interamente posseduta da Pirelli cavi e sistemi S.p.a.

2.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura dell'80,39605% del contributo massimo concedibile (35% ESN).

2.3. L'onere globale a carico della finanza pubblica è determinato in € 74.916.900. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in € 37.458.450 da finanziarsi con risorse a valere sull'assegnazione di Meuro 619,748 a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alla delibera 23 aprile 1997 citata in premessa. La restante somma sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in due annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a € 37.458.450 per ciascun anno.

2.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato quantificati, nel limite di cui al punto 2.3, dal decreto di concessione delle agevolazioni.

2.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 gennaio 2003.

2.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 311 addetti, di cui 211 di nuova assunzione.

2.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 80

02A06570

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 maggio 2002

Dollaro USA	0,9255
Yen giapponese	115,31
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,63440
Corona svedese	9,1392
Franco svizzero	1,4627
Corona islandese	85,51
Corona norvegese	7,4040
Lev bulgaro	1,9533
Lira cipriota	0,57844
Corona ceca	30,517
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,22
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5764
Lira maltese	0,4083
Zloty polacco	3,7567
Leu romeno	31074
Tallero sloveno	225,3461
Corona slovacca	43,734
Lira turca	1303000
Dollaro australiano	1,6503
Dollaro canadese	1,4184
Dollaro di Hong Kong	7,2188
Dollaro neozelandese	1,9449
Dollaro di Singapore	1,6600
Won sudcoreano	1136,05
Rand sudafricano	9,2064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07263

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zyvoxid»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 691 del 15 maggio 2002

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410012/M (in base 10), 11SN2W (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio Sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 66,00 euro pari a 127.794 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 108,93 euro pari a 210.918 lire (IVA inclusa);

10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410048/M (in base 10), 11SN40 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa);

1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410226/M (in base 10), 11SN9L (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H» con possibilità di applicazione dell'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa);

1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410289/M (in base 10), 11SNCK (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H» con possibilità di applicazione dell'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini del monitoraggio epidemiologico della specialità da effettuarsi su 3000 pazienti, deve essere compilata a cura dell'unità operativa competente ed inviata al servizio di farmacia della struttura di ricovero nella parte 1 all'atto della prescrizione e nella parte 2 al termine della terapia, la scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il Servizio di farmacia della struttura di ricovero curerà l'invio alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza tramite fax al numero: 06-59943554 o via e-mail al seguente indirizzo: farmacovigilanza@sanita.it

2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410024/M (in base 10), 11SN38 (in base 32);

5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410036/M (in base 10), 11SN3N (in base 32);

20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410051/M (in base 10), 11SN43 (in base 32);

25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410063/M (in base 10), 11SN4H (in base 32);
1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;
A.I.C. n. 035410075/M (in base 10), 11SN4V (in base 32);
1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410087/M (in base 10), 11SN57 (in base 32);
1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410099/M (in base 10), 11SN5M (in base 32);
1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410101/M (in base 10), 11SN5P (in base 32);
1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410113/M (in base 10), 11SN61 (in base 32);
1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410125/M (in base 10), 11SN6F (in base 32);
1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400;
A.I.C. n. 035410137/M (in base 10), 11SN6T (in base 32);
1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410149/M (in base 10), 11SN75 (in base 32);
1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410152/M (in base 10), 11SN78 (in base 32);
1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410164/M (in base 10), 11SN7N (in base 32);
1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410176/M (in base 10), 11SN80 (in base 32);
1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410188/M (in base 10), 11SN8D (in base 32);
1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410190/M (in base 10), 11SN8G (in base 32);
1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410202/M (in base 10), 11SN8U (in base 32);
1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410214/M (in base 10), 11SN96 (in base 32);
1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410238/M (in base 10), 11SN9Y (in base 32);
1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410240/M (in base 10), 11SNB0 (in base 32);
1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410253/M (in base 10), 11SNBF (in base 32);
1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410265/M (in base 10), 11SNBT (in base 32);
1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410277/M (in base 10), 11SNC5 (in base 32);
1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410291/M (in base 10), 11SNCM (in base 32);
1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410303/M (in base 10), 11SNCZ (in base 32);
1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410315/M (in base 10), 11SNDC (in base 32);
1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410327/M (in base 10), 11SNDR (in base 32);
1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410339/M (in base 10), 11SNF3 (in base 32);
1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410341/M (in base 10), 11SNF5 (in base 32);
1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410354/M (in base 10), 11SNFL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Zyvoxid 2mg/ml soluzione per infusione;

principio attivo: 1 ml contiene 2 mg di linezolid;

Zyvoxid 400 mg e 600 mg compresse rivestite con film;

principio attivo: 1 compressa contiene: 400 mg o 600 mg di linezolid;

Zyvoxid 100 mg/5 ml granuli per sospensione orale;

principio attivo: dopo ricostituzione con 123 ml di acqua, ogni 5 ml contengono 100 mg di linezolid;

eccipienti: soluzione per infusione: glucosio monoidrato, citrato di sodio (E331), acido citrico anidro (E330), acido cloridrico (E507)/idrossido di sodio (E524), acqua per preparazioni iniettabili;

compresse: nucleo delle compresse: cellulosa microcristallina (E460 i), amido di mais, amido di mais, amido di sodio glicollato di tipo A, idrossipropilcellulosa (E463), magnesio stearato (E572);

film di rivestimento: ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), macrogol 400, cera carnauba (E903);

compresse da 600 mg: inchiostro rosso, ossido di ferro rosso (E172);

compresse da 400 mg: inchiostro nero, ossido di ferro nero (E172);

granuli per sospensione orale: saccarosio, mannitolo (E421), cellulosa microcristallina (E460i), sodio carbossimetil cellulosa (E466), aspartame, silice colloidale anidra (E551), citrato di sodio (E331), gomma Xanthan (E415), sodio benzoato (E211), acido citrico anidro (E330), cloruro di sodio;

dolcificanti (fruttosio, maltodestrina, monoammonio glicirrizinato, sorbitolo);

aromatizzati arancio, crema d'arancio, menta piperita e vaniglia (acetoina, alfa tocoferoli, acetaldeide, aldeide anisica, betacariofillene, acido n-butirrico, butil butilrril lattato, delta decalattone, dimetil benzil carbacetato, alcol etilico, etil butirrato, etil maltolto, etil vanillina, furaneol, terpeni d'uva, eliotropia, maltodestrina, amido alimentare modificato, monometilsuccinato, aldeide d'arancio, olio d'arancio FLA CP, olio d'arancio Valenza 2X, olio d'arancio Valenza 5X, olio essenziale d'arancio, succo d'arancio carbonili, terpeni d'arancio, olio essenziale di menta piperita, propilen glicole, olio tangerino, estratto di vaniglia, vanillina, acqua).

Produzione delle sacche: Fresenius Kabi Norge AS - Svinesundveien 80, N-1789 Berg I Ostfold Halden Norvegia.

Confezionamento anche presso:

Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo MI 49001 Michigan USA;

Honeywood Packaging 4 Everitt Close Wrllingborough NN8 2 QE UK;

Quality (Burnley) Ltd Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY UK;

Searle Whalton Road Morpeth Northumberland NB61 3 YA UK.

Produzione delle compresse e dei granuli per sospensione: Pharmacia & Upjohn Caribe INC, Highway North 2 Km 60, Arecibo Porto Rico 00612.

Confezionamento:

Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo MI 49001 Michigan USA;

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Rijksweg 12 2870 Puurs Belgio;

Honeywood Packaging 4 Everitt Close, Wellingborough NN8 2QE UK;

Qualiti (Burnley) Limited Talbot Street Briercliffe Burney BB10 2JY UK;

Searle Whalton Road Morpeth Northumberland NE61 3YA UK.

Controllo:

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Rijksweg 12 2870 Puurs Belgio;

Pharmacia & Upjohn Limited Davy Avenue Milton Keynes MK5 8PH UK.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: Zyvoxid è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, sospette o accertate causate da batteri Gram positivi sensibili.

Occorre considerare i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con Zyvoxid (vedere la sezione 5.1 per gli organismi appropriati).

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere la sezione 4.4).

Il trattamento con Zyvoxid deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato.

Se viene accertata o sospettata la presenza concomitante di un patogeno Gram-negativo sarà necessaria una terapia combinata (vedere la sezione 5.1).

Dovranno essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo delle sostanze antibatteriche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

SCHEDA DI FARMACOVIGILANZA RIELATIVA A LINEZOLID

Istruzioni per la compilazione

Ogni trattamento con Linezolid sarà sottoposto a monitoraggio, senza peraltro alcuna volontà di interferire con la decisionalità del medico. Pertanto ad ogni prescrizione dovrebbe conseguire la compilazione della scheda di farmacoepidemiologia.

PARTE 1

La compilazione dovrebbe essere effettuata al momento della richiesta del farmaco alla farmacia ospedaliera e comunque all'atto della prima prescrizione

CODICE PAZIENTE.

Ogni centro può scegliere il codice identificativo preferito (oppure ometterlo), purché sia possibile l'eventuale identificazione a posteriori del paziente.

DIAGNOSI DI INFEZIONE.

Il termine «certa» identifica un'infezione diagnosticata con certezza, indipendentemente dai criteri perseguiti (strumentali, clinici, microbiologici, ecc.) Il termine «empirica» concerne una scelta dettata da criteri epidemiologici e clinici, in assenza, o in attesa, del dato microbiologico.

SEDE DI INFEZIONE.

Cute e tessuti molli. Si riferisce ad infezioni primitive o secondarie in tali sedi, non conseguenti ad atti chirurgici. Il medico compilatore può eventualmente definire con maggiore esattezza la diagnosi.

Infezione post-chirurgica. La sede è riferita all'ambito chirurgico in cui si è realizzata l'infezione (es. cardiochirurgia, chirurgia addominale ecc.). Il medico compilatore è libero di effettuare le precisazioni che ritiene necessarie. Per la classificazione della ferita si fa riferimento alle più recenti linee guida per la prevenzione della ferita chirurgica emanate dai CDC nel 1999 che distinguono tre stadi:

1A) infezione limitata al sito di incisione-superficiale, ossia coinvolgente a cute e sottocute;

1B) infezione limitata al sito di incisione profonda, ossia estesa a fasce e muscoli;

2) infezione coinvolgente organi e spazi, ossia infezione profonda e/o disseminata, estesa oltre il sito di incisione (es. peritonite, mediastinite, infezione di protesi articolare, spondilodiscite e/o meningite post-neurochirurgica ecc.).

Batteriemia. Con tale termine si intende la presenza di emocoltura/e positiva/e. I termini primaria e secondaria identificano la presenza o meno di focolaio infettivo noto. Nell'ambito delle forme primarie viene richiesto di distinguere le forme correlate a Cateterismo Vascolare Centrale o meno.

Febbre di n.d.d. in paziente critico. Tale termine identifica i trattamenti empirici effettuati in pazienti ad alto rischio infettivo quali neutropenici, trapiantati, HIV positivi, immunodepressi in genere, ricoverati in terapia intensiva ecc.

INFEZIONE DOCUMENTATA MICROBIOLOGICAMENTE.

In caso di documentazione microbiologica dovrebbero essere riportati il/i sito/i di isolamento e il numero di colture positive sul totale di colture eseguite per ogni sito, nonché il pattern di chemiosensibilità dell'isolato.

TIPO DI TERAPIA.

Empirica/mirata si riferisce ovviamente al fatto che la decisione terapeutica tenga conto o meno dei dati microbiologici. Successivamente viene richiesto di indicare eventuali antibiotici usati in associazione.

IMPIEGO DEL FARMACO NEL TRATTAMENTO DELLA INFEZIONE SPECIFICATA.

Viene richiesto se Linezolid è stato impiegato in prima linea ovvero dopo altre opzioni terapeutiche; in caso di impieghi in seconda o terza linea viene richiesto di indicare le opzioni impiegate precedentemente.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DI LIN.

Successivamente viene richiesta la motivazione della scelta di Linezolid. Vengono indicate una serie di risposte chiuse, non mutuamente, esclusive. È lasciato uno spazio per indicare eventuali criteri decisionali differenti da quelli descritte nelle risposte chiuse.

IMPIEGO DEL FARMACO IN TEMPIA SEQUENZIALE ?

Con il termine «terapia sequenziale» si intende l'impiego di una molecola per via orale, differente da quella impiegata per terapia parenterale, ma sovrapponibile per spettro ed attività antibatterica. Considerato che Linezolid è commercializzato anche in formulazione orale è possibile postularne l'uso anche in tale contesto. In caso di impiego in terapia sequenziale, pur essendo prescritto dopo un altro antibiotico, non deve essere considerato come seconda scelta. Vince comunque richiesto di indicare il farmaco impiegato per via parenterale.

FORMULAZIONE IMPIEGATA IN PRIMA ISTANZA.

Si riferisce alla via di somministrazione della prima dose di Linezolid.

PARTE 2

La compilazionie di questa parte, dovrebbe essere effettuata dopo la fine del trattamento. In essa vengono richieste informazioni relative a:

durata totale del trattamento;

eventuale switck therapy, ossia passaggio dalla formulazione EV a quella orale di Linezolid;

effetti collaterali (per quelli ematologici inserire il valore di WBC, PLT e Hb);

risposta clinica.

SCHEDA di FARMACOEPIDEMIOLOGIA relativa a LINEZOLID parte 1

da compilarsi alla prescrizione

Unità Operativa .... Ospedale ....

Codice paziente .... Numero cartella clinica .... età .... sesso ....

Data ricovero .... data inizio terapia con LINEZOLID ....

Diagnosi di infezione |_| sospetta |_| certa

Sede di infezione

❑ cute e tessuti molli ....

❑ infezione post-chirurgica

sede di intervento ....

classificazione inf. ferita chirurgica (CDC 99) |_| confinata al sito - superficiale

|_| confinata al sito - profonda

|_| organi e spazi

❑ polmonite |_| nosocomiale in paziente non in ventilazione assistita

|_| nosocomiale in paziente in ventilazione assistita

|_| di comunità

❑ batteriemia |_| primaria CVC correlata

|_| primaria non CVC correlata

|_| secondaria -> focolaio di partenza ....

❑ endocardite |_| su valvola nativa

|_| su valvola protesica

❑ altra infezione ....

❑ Febbre di n.d.d. in paziente ad alto rischio infettivo ....

Infezione documentata microbiologicamente |_| SI |_| NO

se SI, specificare ...

organismo/i isolato/i ....

sito di isolamento ....

numero di colture eseguite/numero colture positive per sito ..../ ....

sito di isolamento ....

numero di colture eseguite/numero colture positive per sito ..../ ....

Chemiosensibilità del microrganismo trattato

Ampicillina	❑ S	❑ R	
Oxacillina	❑ S	❑ R	
Clindamicinia	❑ S	❑ R	
Eritomicina	❑ S	❑ R	
Gentamicina	❑ S	❑ R	
Ciprofloxacina	❑ S	❑ R	
Vancomicina	❑ S	❑ R	valore MIC ....
Teicoplanina	❑ S	❑ R	valore MIC ....
Quin-Dalfo	❑ S	❑ R	

tipo di terapia |_| empirica |_| mirata

Antibiotico/i eventualmente associato/i ....

Impiego del farmaco nel trattamento della infezione specificata |_| 1^ scelta

|_| 2^ scelta

|_| 3^ scelta

se 2^/3^ scelta, **antibiotici usati in precedenza** ....

....

Formulazione di Linezolid impiegata in prima istanza |_| EV |_| per OS

Motivazione della scelta di LIN :

|_| intolleranza ad altri antibiotici attivi

|_| fallimento clinico opzioni terapeutiche precedenti

|_| prima scelta dal punto di vista microbiologico

|_| prima scelta dal punto di vista clinico

|_| altro ....

Impiego del farmaco in terapia sequenziale ? |_| SI |_| NO

Se SI, farmaco impiegato per via parenterale ....

SCHEDA di FARMACOEPIDEMIOLOGIA relativa a LINEZOLID parte 2

da compilarsi a fine terapia

Unità Operativa .... Ospedale ....

Codice paziente .... Numero cartella clinica ....

data fine terapia con LINEZOLID ....

data dimissione da Ospedale ....

Tempo totale di trattamento (giorni) |_|_|

Switch EV -> per OS ? |_| SI |_| NO

Se SI giorni terapia EV |_|_|

Giorni terapia per OS |_|_|

Rilevati **Effetti collaterali** ? |_| SI |_| NO

nausea / vomito |_| giorno di terapia |_|_| Sospensione? SI |_| NO |_|

Leucopenia |_| giorno di terapia |_|_| valore .... Sospensione? SI |_| NO |_|

Anemia |_| giorno di terapia |_|_| valore (Hb) .... Sospensione? SI |_| NO |_|

Piastrinopenia |_| giorno di terapia |_|_| valore .... Sospensione? SI |_| NO |_|

Neuropatia |_| giorno di terapia |_|_| Sospensione? SI |_| NO |_|

Altri .... giorno di terapia |_|_| Sospensione? SI |_| NO |_|

Outcome clinico

Risposta clinica |_| SI |_| NO

02A06684

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Linezolid Pharmacia»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 692 del 15 maggio 2002

Medicinale: LINEZOLID PHARMACIA.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411014/MG (in base 10), 11SP26 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 66,00 euro pari a 127.794 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 108,93 euro pari a 210.918 lire (IVA inclusa);

10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411040/MG (in base 10), 11SP30 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa);

1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411228/MG (in base 10), 11SP8W (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H» con possibilità di applicazione dell'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa);

1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411281/MG (in base 10), 11SPBK (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H» con possibilità di applicazione dell'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini del monitoraggio epidemiologico della specialità da effettuarsi su 3000 pazienti, deve essere compilata a cura dell'unità operativa competente ed inviata al servizio di farmacia della struttura di ricovero nella parte 1 all'atto della prescrizione e nella parte 2 al termine della terapia, la scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il servizio di farmacia della struttura di ricovero curerà l'invio alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza tramite fax al numero: 06-59943554 o via e-mail al seguente indirizzo: farmacovigilanza@sanita.it

2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035411026/MG (in base 10), 11SP2L (in base 32);
5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035411038/MG (in base 10), 11SP2Y (in base 32);
20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035411053/MG (in base 10), 11SP3F (in base 32);
25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035411065/MG (in base 10), 11SP3T (in base 32);
1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;
A.I.C. n. 035411077/MG (in base 10), 11SP45 (in base 32);
1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411089/MG (in base 10), 11SP4K (in base 32);
1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411091/MG (in base 10), 11SP4M (in base 32);
1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411103/MG (in base 10), 11SP4Z (in base 32);
1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411115/MG (in base 10), 11SP5C (in base 32);
1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411127/MG (in base 10), 11SP5R (in base 32);
1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400;
A.I.C. n. 035411139/MG (in base 10), 11SP63 (in base 32);
1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411141/MG (in base 10), 11SP65 (in base 32);
1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411154/MG (in base 10), 11SP6L (in base 32);
1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411166/MG (in base 10), 11SP6Y (in base 32);
1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411178/MG (in base 10), 11SP7B (in base 32);
1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411180/MG (in base 10), 11SP7D (in base 32);
1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411192/MG (in base 10), 11SP7S (in base 32);
1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411204/MG (in base 10), 11SP84 (in base 32);
1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035411216/MG (in base 10), 11SP8J (in base 32);
1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411230/MG (in base 10), 11SP8Y (in base 32);
1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411242/MGC (in base 10), 11SP9B (in base 32);
1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411250/MG (in base 10), 11SP9R (in base 32);
1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411267/MG (in base 10), 11SPB3 (in base 32);
1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411279/MG (in base 10), 11SPBH (in base 32);
1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411293/MG (in base 10), 11SPBX (in base 32);
1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411305/MG (in base 10), 11SPC9 (in base 32);
1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411317/MC (in base 10), 11SPCP (in base 32);
1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411329/MG (in base 10), 11SPD1 (in base 32);
1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411331/MG (in base 10), 11SPD3 (in base 32);
1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411343/MG (in base 10), 11SPDH (in base 32);
1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411356/MG (in base 10), 11SPDW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Linezolid Pharmacia 2mg/ml soluzione per infusione;

principio attivo: 1 ml contiene 2 mg di linezolid;

Linezolid Pharmacia 400 mg e 600 mg compresse rivestite con film;

principio attivo: 1 compressa contiene: 400 mg e 600 mg di linezolid;

Linezolid Pharmacia 100 mg/5 ml granuli per sospensione orale;

principio attivo: dopo ricostituzione con 123 ml di acqua, ogni 5 ml contengono 100 mg di linezolid;

eccipienti: soluzione per infusione: glucosio monoidrato, citrato di sodio (E331), acido citrico anidro (E330), acido cloridrico (E507)/idrossido di sodio (E524), acqua per preparazioni iniettabili;

compresse: nucleo delle compresse: cellulosa microcristallina (E460 i), amido di mais, amido di sodio glicolato di tipo A, idrossipropilcellulosa (E463), magnesio stearato (E572);

film di rivestimento: ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), macrogol 400, cera carnauba (E903);

compresse da 600 mg: inchiostro rosso, ossido di ferro rosso (E172);

compresse da 400 mg: inchiostro nero, ossido di ferro nero (E172);

granuli per sospensione orale: saccarosio, mannitolo (E421), cellulosa microcristallina (E460i), sodio carbossimetil cellulosa (E466), aspartame, silice colloidale anidra (E551), citrato di sodio (E331), gomma Xanthan (E415), sodio benzoato (E211), acido citrico anidro (E330), cloruro di sodio;

dolcificanti (fruttosio, maltodestrina, monoammonio glicirrizinato, sorbitolo);

aromatizzati arancio, crema d'arancio, menta piperita e vaniglia (acetoina, alfa tocoferoli, acetaldeide, aldeide anisica, betacariofillene, acido n-butirrico, butil butilrril lattato, delta decalattone, dimetil benzil carbacetato, alcol etilico, etil butirrato, etil maltolto, etil vanillina, furaneol, terpeni d'uva, eliotropia, maltodestrina, amido alimentare modificato, monometilsuccinato, aldeide d'arancio, olio d'arancio FLA CP, olio d'arancio Valenza 2X, olio d'arancio Valenza 5X, olio essenziale d'arancio, succo d'arancio carbonili, terpeni d'arancio, olio essenziale di menta piperita, propilen glicole, olio tangerino, estratto di vaniglia, vanillina, acqua).

Produzione delle sacche: Fresenius Kabi Norge AS - Svinesundveien 80, N-1789 Berg I Ostfold Halden-Norvegia.

Confezionamento anche presso:

Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo MI 49001 Michigan USA;

Honeywood Packaging 4 Everitt Close Wrllingborough NN8 2 QE-UK;

Quality (Burnley) Ltd Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY-UK;

Searle Whalton Road Morpeth Northumberland NB61 3 YA-UK.

Produzione delle compresse e dei granuli per sospensione: Pharmacia & Upjohn Caribe INC, Highway North 2 Km 60, Arecibo Porto Rico 00612.

Confezionamento:

Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo MI 49001 Michigan-USA;

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Rijksweg 12 2870 Puurs-Belgio;

Honeywood Packaging 4 Everitt Close, Wellingborough NN8 2QE-UK;

Qualiti (Burnley) Limited Talbot Street Briercliffe Burney BB10 2JY-UK;

Searle Whalton Road Morpeth Northumberland NE61 3YA-UK.

Controllo:

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Rijksweg 12 2870 Puurs-Belgio;

Pharmacia & Upjohn Limited Davy Avenue Milton Keynes MK5 8PH-UK.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: Linezolid Pharmacia è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, sospette o accertate causate da batteri Gram positivi sensibili.

Occorre considerare i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con Linezolid Pharmacia (vedere la sezione 5.1 per gli organismi appropriati):

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere la sezione 4.4).

Il trattamento con Linezolid Pharmacia deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato.

Se viene accertata o sospettata la presenza concomitante di un patogeno Gram-negativo sarà necessaria una terapia combinata (vedere la sezione 5.1).

Dovranno essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo delle sostanze antibatteriche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le linee guida si veda l'allegato all'estratto del decreto n. 691 del 15 maggio 2002.

02A06683

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabriox»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 693 del 15 maggio 2002

Medicinale: GABRIOX.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412016/M (in base 10), 11SQ1J (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 66,00 euro pari a 127.794 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 108,93 euro pari a 210.918 lire (IVA inclusa);

10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412042/M (in base 10), 11SQ2B (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732. 671 lire (IVA inclusa);

1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412220/M (in base 10), 11SQ7W (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H» con possibilità di applicazione dell'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa);

1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg A.I.C. n. 035412283/M (in base 10), 11SQ9V (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H» con possibilità di applicazione dell'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 660,00 euro pari a 1.277.940 lire (prezzo ex-fadory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 894,85 euro pari a 1.732.671 lire (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini del monitoraggio epidemiologico della specialità da effettuarsi su 3000 pazienti, deve essere compilata a cura dell'unità operativa competente ed inviata al servizio di farmacia della struttura di ricovero nella parte 1 all'atto della prescrizione e nella parte 2 al termine della terapia, la scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il servizio di farmacia della struttura di ricovero curerà l'invio alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza tramite fax al numero: 06- 59943554 o via e-mail al seguente indirizzo: farmacovigilanza@sanità.it;

2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412028/M (in base 10), 11SQ1W (in base 32);

5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412030/M (in base 10), 11SQ1Y, (in base 32);

20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412055/M (in base 10), 11SQ2P (in base 32);

25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412067/M (in base 10), 11SQ33 (in base 32);

1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035412079/M (in base 10), 11SQ3H (in base 32);

1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412081/M (in base 10), 11SQ3K (in base 32);

1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412093/M (in base 10), 11SQ3X (in base 32);

1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412105/M (in base 10), 11SQ49 (in base 32);

1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412117/M (in base 10), 11SQ4P (in base 32);

1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412129/M (in base 10), 11SQ51 (in base 32);

1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412131/M (in base 10), 11SQ53 (in base 32);

1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412143/M (in base 10), 11SQ5H (in base 32);

1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412156/M (in base 10), 11SQ5W (in base 32);

1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412168/M (in base 10), 11SQ68 (in base 32);

1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412170/M (in base 10), 11SQ6B (in base 32);

1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412182/M (in base 10), 11SQ6Q (in base 32);

1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412194/M (in base 10), 11SQ72 (in base 32);

1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412206/M (in base 10), 11SQ7G (in base 32);

1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412218/M (in base 10), 11SQ7U (in base 32);

1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412232/M (in base 10), 11SQ7W (in base 32);

1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412244/M (in base 10), 11SQ88 (in base 32);

1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412257/M (in base 10), 11SQ91 (in base 32);

1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412269/M (in base 10), 11SQ9F (in base 32);

1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412271/M (in base 10), 11SQ9H (in base 32);

1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412283/M (in base 10), 11SQ9V (in base 32);

1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412295/M (in base 10), 11SQB7 (in base 32);

1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412319/M (in base 10), 11SQBZ (in base 32);

1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412321/M (in base 10), 11SQC1 (in base 32);

1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412333/M (in base 10), 11SQCF (in base 32);

1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412345/M (in base 10), 11SQCT (in base 32);

1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412358/M (in base 10) 11SQD6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Gabriox 2 mg/ml soluzione per infusione;

principio attivo: 1 ml contiene 2 mg di linezolid;

Gabriox 400 mg e 600 mg compresse rivestite con film;

principio attivo: 1 compressa contiene: 400 mg o 600 mg di linezolid;

Gabriox 100 mg/5 ml granuli per sospensione orale;

principio attivo: dopo ricostituzione con 123 ml di acqua, ogni 5 ml contengono 100 mg di linezolid;

eccipienti: soluzione per infusione: glucosio monoidrato, citrato di sodio (E331), acido citrico anidro (E330), acido cloridrico (E507)/idrossido di sodio (E524), acqua per preparazioni iniettabili;

compresse: nucleo delle compresse: cellulosa microcristallina (E460 i), amido di mais, amido di sodio glicolato di tipo A, idrossipropilcellulosa (E463), magnesio stearato (E572);

film di rivestimento: ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), macrogol 400, cera carnauba (E903);

compresse da 600 mg: inchiostro rosso, ossido di ferro rosso (E172);

compresse da 400 mg: inchiostro nero, ossido di ferro nero (E172);

granuli per sospensione orale: saccarosio, mannitolo (E421), cellulosa microcristallina (E460i), sodio carbossimetil cellulosa (E466), aspartame, silice colloidale anidra (E551), citrato di sodio (E331), gomma Xanthan (E415), sodio benzoato (E211), acido citrico anidro (E 330), cloruro di sodio;

dolcificanti (fruttosio, maltodestrina, monoammonio glicirrizinato, sorbitolo);

aromatizzati arancio, crema d'arando, menta piperita e vaniglia (acetoina, alfa tocoferoli, acetaldeide, aldeide anisica, betacariofillene, acido n-butirrico, butil butilrril lattato, delta decalattone, dimetil benzil carbacetato, alcol etilico, etil butirrato, etil maltolto, etil vanillina, furaneol, terpeni d'uva, eliotropia, maltodestrina, amido alimentare modificato, monometilsuccinato, aldeide d'arancio, olio d'arancio FLA CP, olio d'arancio Valenza 2X, olio d'arancio Valenza 5X, olio essenziale d'arancio, succo d'arancio carbonili, terpeni d'arancio, olio essenziale di menta piperita, propilen glicole, olio tangerino, estratto di vaniglia, vanillina, acqua).

Produzione delle sacche: Fresenius Kabi Norge AS - Svinesundveien 80, N-1789 Berg I Ostfold Halden - Norvegia.

Confezionamento anche presso:

Pharmada & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo MI 49001 Michigan - USA;

Honeywood Packaging 4 Everitt Close Wrllingborough NN8 2 QE-UK;

Quality (Burnley) Ltd Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY-UK;

Searle Whalion Road Morpeth Northumberland NE61 3 YA-UK.

Produzione delle compresse e dei granulati per sospensione: Pharmacia & Upjohn Caribe INC, Highway North 2 Km 60, Arecibo Porto Rico 00612.

Confezionamento:

Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo MI 49001 Michigan-USA;

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Rijksweg 122870 Puurs-Belgio;

Honeywood Packaging 4 Everitt Cose, Wellingborough NN8 2QE UK;

Qualitì (Burnley) Limited Talbot Street Briercliffe Burney BB10 2JY-UK;

Searle Whalton Road Morpeth Northumberland NE61 3YA UK.

Controllo:

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Rijksweg 122870 Puurs-Belgio;

Pharmacia & Upjohn Limited Davy Avenue Milton Keynes MK5 8PH-UK.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: Gabriox è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, sospette o accertate causate da batteri Gram positivi sensibili.

Occorre considerare i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con Gabriox (vedere la sezione 5.1 per gli organismi appropriati):

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere la sezione 4.4).

Il trattamento con Gabriox deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialita qualificato.

Se viene accertata o sospettata la presenza concomitante di un patogeno Gram-negativo sarà necessaria una terapia combinata (vedere la sezione 5.1).

Dovranno essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo delle sostanze antibatteriche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le linee guida si veda l'allegato all'estratto del decreto n. 691 del 15 maggio 2002.

02A06682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloftil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 68 del 27 febbraio 2002

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, n. 2, c.a.p. 56127 - Italia - codice fiscale 00109820506.

Medicinale: DICLOFTIL;

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata;

da: principio attivo : invariato

Eccipienti: acido borico 1,5 g, borace 0,45 g, povidone K25 3 g, polisorbato 80 0,5 g, clorobutanolo 0,5 g, acqua per prep. iniett. q. b. a 100 ml;

a: principio attivo: invariato;

Eccipienti: arginina 0,83 g, acido borico 1,5 g, borace 0,65 g, povidone K25 5 g, glicerilpolietilenglicole ricinoleato 0,5 g, benzalconio cloruro 0,01 g, sodio edetato 0,05 g acqua depurata q.b. a 100 ml.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029041011 - Collirio 0,1% 5 ml;

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 029041011 - «0,1% Collirio, soluzione» flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeygola»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 204 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Home Products Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, n. 3, c.a.p. 20121 - Italia - codice fiscale 00431700483.

Medicinale: HONEYGOLA;

Variazione A.I.C.: Modifica di eccipienti;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Principio attivo invariato;

Eccipienti:

da: saccarosio 1149,5 mg, menta essenza 2,5 mg, pino essenza 1,5 mg, gomma arabica 15,0 mg, sodio stearato 24,5 mg, silice precipitata 6,0 mg -

a: saccarosio 1802,8 mg, glucosio (residuo secco) 929,0 mg, miele 56,00 mg, aroma limone 6,70 mg, aroma miele 4,50 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032046017 - 20 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032046017 - 20 compresse varia a: «1 mg pastiglie» 20 pastiglie.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merrem»

Estratto provveimento A.I.C. n. 98 del 1º marzo 2002

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, palazzo Volta - via F. Sforza, cap 20089 - Italia, codice fiscale 00735390155.

Medicinale: MERREM

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5):

1. modifica del contenuto dell autorizzazione alla produzione (modifica officine);

12. modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

12.*bis* modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato produzione del principio attivo;

15. modifica secondaria della produzione del medicinale;

24. cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo;

25. cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: È approvata la variazione di tipo II: « modifica del materiale del confezionamento primario per i semilavorati sterili» (HDPE sacco esterna e LPDE sacco interno) e le seguenti correlate

variazioni di tipo I: n. 1 «aggiunta del sito di produzione alternativa», ACS Dobfar S.p.a., Tribiano (Milano), per tutte le fasi di produzione, controllo e confezionamento del prodotto intermedio miscela Meropenem triidrato sterile/sodio carbonato sterile (il Meropenem triidrato non sterile è fornito dal produttore autorizzato Sumitomo chemicals co. ltd (Giappone); n. 12 «modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo»; n. 12.*bis* «modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato produzione del principio attivo»; n. 15 «modifica secondaria della produzione del medicinale»; n. 24 «cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo»; n. 25 «cambiamento delle procedure di prova del medicinale».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028949030 - «500 mg + 10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 028949042 - «1000 mg + 20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 028949067 - «500 mg + 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 028949079 - «1000 mg + 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + \\\1 sacca;

A.I.C. n. 028949081 - «polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini 500 mg;

A.I.C. n. 028949093 - «polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini 1000 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028949030 - «500 mg + 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 028949042 - «1000 mg + 20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone;

A.I.C. n. 028949081 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 028949093 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 160 dell'8 aprile 2002

Società GNR S.p.a. - via Europa, n. 35. 20053 - Muggiò (Milano);

Specialità medicinale: CITICOLINA;

confezioni:

500 mg soluzione iniettabile 5 fiale - A.I.C. n. 027566025;

1 g soluzione iniettabile 3 fiale - A.I.C. n. 027566037

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte;

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Citicolina, «500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 027566025, «1 g soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 027566037, prodotti anteriormente all'8 marzo 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 49 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 3 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protromplex tim 3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 161 dell'8 aprile 2002

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse n. 72, c.a.p. A 1220 - Austria (AT).

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023288032 - «500 U.I. polvere e solvente per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 500 U.I. + 1 flacone solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 023288044 - «200 U.I. polvere e solvente per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 200 U.I. + 1 flacone solvente da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niften»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 162 dell'8 aprile 2002

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20089 - Italia, Codice Fiscale n. 00735390155

Medicinale: NIFTEN;

Variazione A.I.C.: eliminazione/aggiunta effetti indesiderati (B13);

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027854013 - 28 capsule;

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 027854013 - «50 Mg + 20 Mg capsule rigide» 28 capsule rigide.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti devono essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al 120° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ataclor»

Estratto decreto n. 172 dell'11 aprile 2002

È autorizzata la conversione del medicinale ATACLOR della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, n. 1/a, Milano, codice fiscale 09674060158, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE;

confezione 30 compresse 125 Mg - A.I.C. n. 026044026/G

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Lotti del medicinale Ataclor già prodotti e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (026044026), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02a06283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morupar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 172 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: MORUPAR.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1 - c.a.p. 53100, Italia - codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C: modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica ad effettuare parte del processo produttivo (liofilizzazione) anche presso l'Officina farmaceutica di Fidia Farmaceutici S.p.a., sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027506031 - fl. 10 dosi vacc. + 1 f.solv. 5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027506031 - fl. 10 dosi vacc. + 1 f. solv. 5 ml varia a «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere da 10 dosi + 1 fiala solvente da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum actigel».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 173 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: DICLOREUM ACTIGEL.

Titolare A.I.C.: società Alfa Wassermann S.p.a. - Contrada Sant'Emidio, 65020 Alanno Scalo (Pescara);

Confezione: «1% Gel» tubo da 50 g - A.I.C. n. 035450016.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Dicloreum actigel, «1% gel» tubo da 50 g (A.I.C. n. 035450016), prodotti anteriormente al 18 gennaio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 802 del 21 dicembre 2001 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 185 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: FLEXIFER.

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l. - via Tiburtina n. 1004, 00156 Roma;

confezione: 80 Mg Compresse effervescenti 30 compresse - A.I.C. n. 034539015

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Flexifer», «80 Mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034539015, prodotti anteriormente al 29 ottobre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 566 del 24 settembre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06286

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fragmin»

Estratto decreto NCR n. 201 del 7 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FRAGMIN, anche nelle forme e confezioni: «10.000 UI anti-XA/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 4 ml, «12.500 UI anti-XA/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml, «15.000 UI anti-XA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml, «18.000 UI anti-XA/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB, con sede legale e domicilio fiscale in S-171 97 Stoccolma, Frosundaviks Alle' 15, Svezia (SE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «10.000 UI anti-XA/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 4 ml.

A.I.C. n. 027276082 (in base 10), 0U0DTL (in base 32).

Classe: «A» prezzo: L. 101.200 pari a euro 52,27.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Vetter Pharma Fertigung Gmbh&Co.Kg stabilimento sito in Germania, Schutzenstrasse 99-101-Ravensburg (produzione - confezionamento); Pharmacia&Upjohn AB stabilimento sito in Svezia, Lindhagensgatan 133 - Stoccolma (controlli).

Composizione: ogni siringa da 0,4 ml contiene:

principio attivo: dalteparina sodica 10.000 UI (anti-XA), concentrazione pari a 25.000 UI/ml;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,4 ml.

Confezione: «12.500 UI anti-XA/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml.

A.I.C. n. 027276094 (in base 10), 0U0DTY (in base 32).

Classe: «A» prezzo: L. 126.500 pari a euro 65,33.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Prouttore: Vetter Pharma Fertigung Gmbh&Co.Kg stabilimento sito in Germania, Schutzenstrasse 99-101-Ravensburg (produzone - confezionamento); Pharmacia&Upjohn AB stabilimento sito in Svezia, Lindhagensgatan 133 - Stoccolma (controlli).

Composizione: ogni siringa da 0,5 ml contiene:

principio attivo: dalteparina sodica 12.500 UI (anti-XA), concentrazione pari a 25.000 UI/ml;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Confezione: «15.000 UI anti-XA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml.

A.I.C. n. 027276106 (in base 10), 0U0DUB (in base 32).

Classe: «A» prezzo: L. 151.800 pari a euro 78,40.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Vetter Pharma Fertigung Gmbh&Co.Kg stabilimento sito in Germania, Schutzenstrasse 99-101-Ravensburg (produzione - confezionamento); Pharmacia&Upjohn AB stabilimento sito in Svezia, Lindhagensgatan 133 - Stoccolma (controlli).

Composizione: ogni siringa da 0,6 ml contiene:

principio attivo: dalteparina sodica 15.000 UI (anti-XA), concentrazione pari a 25.000 UI/ml;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,6 ml.

Confezione: «18.000 UI anti-XA/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml.

A.I.C. n. 027276118 (in base 10), 0U0DUQ (in base 32).

Classe: «H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Vetter Pharma Fertigung Gmbh&Co.Kg stabilimento sito in Germania, Schutzenstrasse 99-101-Ravensburg (produzione - confezionamento); Pharmacia&Upjohn AB stabilimento sito in Svezia, Lindhagensgatan 133 - Stoccolma (controlli).

Composizione: ogni siringa da 0,72 ml contiene;

principio attivo: talteparina sodica 18.000 UI (anti-xa), concentrazione pari a 25.000 UI/ml.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,72 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica.

Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle 4 ore di durata.

Trattamento della trombosi venosa profonda acuta.

Malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psorcutan»

Estratto provvedimento UPC/II/1161 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: PSORCUTAN.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 028254047 - «50 mcg/ml soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028254050 - «50 mcg/g soluzione cutanea» flacone 60 ml.

Titolare A.I.C.: Shering S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0117/001-002/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito (riduzione dei limiti microbici).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avalox»

Estratto provvedimento UPC/II/1164 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: AVALOX.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 034436016/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436028/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436030/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436042/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436055/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436067/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436079/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436081/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034436093/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436105/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436117/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436129/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436131/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436143/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436156/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034436168/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0155/001/W003 E W8.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actira»

Estratto provvedimento UPC/II/1165 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: ACTIRA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 034566012/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566024/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566036/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566048/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566051/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566063/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566075/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566087/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034566099/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566101/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566113/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566125/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566137/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566149/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566152/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034566164/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l..

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0158/001/W001 E W5.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proflox»

Estratto provvedimento UPC/II/1166 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: PROFLOX.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 034565010/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565022/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565034/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565046/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565059/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565061/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565073/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565085/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034565097/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565109/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565111/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565123/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565135/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565147/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565150/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034565162/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0157/001/W001 e W06.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octegra»

Estratto provvedimento UPC/II/1167 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 034564017/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564029/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564031/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564043/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564056/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564068/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564070/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564082/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564094/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564106/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564118/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564120/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564132/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564144/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564157/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564169/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0156/001/W001 E W6.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06688

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 810 del 24 dicembre 2001 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Miotens"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 73, seconda colonna, al diciannovesimo rigo, dove è scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica ...», leggasi: Classificazione ai fini della fornitura: medicinale *non* soggetto a prescrizione medica ...»; e, nel capoverso relativo al produttore, dove è scritto: «... *stabiliemnto* sito in Valmadrera (Lecco) ...», leggasi: «... *stabilimento* sito in Valmadrera (Lecco) ...».

02A06690

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651124/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 2 9 *

€ 0,77